

VADEMECUM DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEI SOGGETTI “DISABILI”

- SETTORE AUTO -

L'art. 8 della L. 449/97 e successivamente la L. 342/2000, art, 50, c.7, e la L. 388/2000, art. 30, c.1, ed altra normativa hanno introdotto alcune agevolazioni di carattere fiscale a favore dei soggetti diversamente abili, al fine di favorire il loro inserimento nella vita sociale, attraverso una serie di provvedimenti mirati all'assistenza, alla mobilità sul territorio, all'accesso ad alcuni servizi di primaria importanza.

Tra le agevolazioni concesse a questa categoria di soggetti meno fortunati, il legislatore ha previsto, tra l'altro, particolari benefici fiscali per l'acquisto agevolato di autoveicoli, autovetture, autocaravan, motocarrozette, nuovi ed usati, nonché per la loro manutenzione straordinaria ed il loro adattamento.

Il presente vademecum intende fornire una guida pratica per gli operatori del settore, e riporta, sotto forma di quesito-risposta, la soluzione ai dubbi interpretativi più frequenti a cui la norma potrebbe prestarsi.

D) Quali sono le categorie di disabilità ammesse ai benefici fiscali?

R) 1) **Sordi**: l'art. 1 della L. 95/2006 ha previsto in tutte le disposizioni legislative vigenti, la sostituzione del termine "**sordomuto**" con la parola "**sordo**"; pertanto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge, nelle certificazioni rilasciate dalle Commissioni mediche competenti, ove presente il termine "sordo", dovrà essere specificata la natura "congenita" o "preverbale" della patologia, non essendo ammesse, ai predetti benefici fiscali, altre tipologie di "sordità", conseguenti a traumi acustici, incidenti sul lavoro, per servizio, o di natura esclusivamente psichica o dipendenti da cause di guerra. Detta minorazione potrà essere certificata anche da verbali rilasciati da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle di cui alla L. 104/92. Di contro, **la definizione nei verbali medici "ipoacusia bilaterale", non consente di individuare il soggetto "sordo", ai fini dei benefici fiscali, indipendentemente dal grado di disabilità riconosciuta, essendo presente, all'interno di tale minorazione, una classificazione di gravità valutabile esclusivamente dalle Commissioni Mediche competenti.** Per la categoria dei sordi congeniti o preverbalmente non occorre l'adattamento del veicolo.

2) **Non vedenti**: si intendono per tali i soggetti affetti da cecità assoluta, parziale o con residuo visivo, in entrambi gli occhi, non superiore ad 1/10, anche con eventuale correzione. Nelle certificazioni rilasciate dalle commissioni mediche pubbliche di cui all'art. 4 della L. 104/92, dovrà, quindi, essere presente la definizione: "cieco totale", "cieco parziale", "ipovedente grave" o il riferimento agli artt. 2, 3 e 4 della L. 138/2001. Le altre categorie di "visus" ridotto, pur se ricomprese nei successivi articoli della predetta legge, non sono ammesse alle agevolazioni. Non è richiesto l'adattamento dell'autovettura.

3) **Disabili psichico/mentali gravi**: sono i soggetti ammessi ai benefici fiscali dalla L. 388/2000, art. 30, c. 7, affetti da disturbi psichici certificati dalla Commissione Medica della L. 104/92 o da altre Commissioni Mediche di cui all'art. 4 della medesima legge, di gravità tale da aver ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 o

508/88. Per tali soggetti non è richiesto adattamento del veicolo.

4) **Disabili con Sindrome di Down**: a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'art. 94 della L. 289/2002 ha riconosciuto l'accesso alle agevolazioni fiscali in questione anche a detti soggetti. Tale patologia si acquisisce sin dal momento del concepimento per il manifestarsi di una disfunzione del DNA attribuita alla presenza nella cellula di un gene in eccesso, rilevabile dall'esame del cariotipo. Ai fini fiscali la minorazione può essere attestata oltre che dalle predette Commissioni mediche delle ASL di cui all'art. 4 della L. 104/1992, anche da certificazione rilasciata dal proprio medico. Trattandosi di grave minorazione comportante un'alterazione psichico/mentale, il disabile dovrà produrre, altresì, l'attestazione relativa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 o della L. 508/88. Non è richiesto l'adattamento del veicolo.

5) **Disabili con grave deficit permanente della capacità di deambulazione, o affetti da pluriamputazioni**: sono i soggetti affetti da minorazioni che limitano gravemente ed in modo permanente la capacità di deambulare, per i quali il deficit grave è certificato ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. 104/92 dall'apposita Commissione della medesima legge o da altra Commissione Medica Pubblica riconosciuta.

I soggetti pluriamputati ammessi ai benefici fiscali sono coloro che, a seguito della loro condizione, hanno subito limitazioni motorie o della deambulazione, a seguito della perdita anatomica di più organi o di più parti di organi diversi (ad esempio un braccio e una gamba, entrambi gli arti inferiori o superiori, una mano ed un piede, ecc.).

Le pluriamputazioni di organi che non comportano l'evidente limitazione della capacità motoria o della deambulazione non sono ammessi alle agevolazioni fiscali (ad esempio: mutilazioni o asportazioni di organi interni o di altri organi che non apportano deficit delle funzioni motorie).

6) **Disabili con ridotte o impedito capacità motorie** :

Si tratta di soggetti che, pur non versando in situazione di particolare gravità, presentano alcune difficoltà di tipo motorio non necessariamente e/o esclusivamente connesse alla capacità di deambulare. Qualora la ridotta capacità deambulatoria permanente sia desumibile in modo evidente dalla natura della disabilità, non si rende indispensabile nella certificazione medica il termine "ridotte/impedite capacità motorie permanenti", come precisato dalla circolare n. 186/1998 del Ministero delle Finanze. Nei casi in cui, invece, la minorazione sia relativa ad altre parti del corpo che limitano la funzionalità motoria, ma non quella deambulatoria (ad esempio la mancanza di un arto superiore, di una mano, la presenza di un'agenesia, di un'aplasia di un arto superiore, di una focomelia, ecc.), il termine " ridotte o impedito capacità motorie permanenti" deve essere espressamente riportato nelle certificazioni mediche. Per tali soggetti il beneficio fiscale è vincolato all'adattamento obbligatorio del veicolo alla disabilità accertata e deve figurare sulla carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile prima dell'acquisto.

Gli adattamenti potranno interessare sia il posto guida che quello passeggeri

e la carrozzeria del veicolo. In presenza di cambio automatico lo stesso dovrà essere prescritto dalla Commissione Medica prevista dall'art. 119 del Nuovo Codice della Strada. **L'obbligo dell'adattamento del veicolo non sussiste per i soggetti minorenni con "ridotte capacità motorie permanenti" in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/1992** (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014).

D) Quali sono le agevolazioni fiscali previste per il settore auto a favore dei soggetti disabili?

R) L'acquisto del veicolo con pagamento dell'IVA al 4%; la detrazione IRPEF del 19% sul prezzo di acquisto, su un limite massimo di spesa di € 18.075,99, fruibile in unica soluzione o in quattro anni con la presentazione della dichiarazione dei redditi; l'esenzione dal pagamento del bollo; l'esenzione dal pagamento dell'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà (da quest'ultima agevolazione sono esclusi i sordi congeniti o preverbalmente ed i non vedenti di cui agli artt. 2,3, e 4 della L. 138/2001).

D) Quali sono i veicoli fiscalmente agevolabili?

R) Ai fini fiscali sono agevolabili: autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli specifici, con cilindrata non superiore a 2000 cc. per i veicoli a benzina e a 2800 cc. per i veicoli diesel; motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici. Tutti i veicoli summenzionati godono del pagamento ridotto dell'IVA al 4% e della detrazione IRPEF al 19%, nel limite di spesa di cui alla precedente risposta. Gli autocaravan, invece, sono ammessi al solo beneficio della detrazione IRPEF al 19%. Sono escluse dall'agevolazione le mini-car.

D) L'agevolazione IVA al 4% per quale periodo temporale è riconosciuta?

R) Una volta ogni quattro anni a decorrere dalla data del primo acquisto per un solo veicolo. E' possibile acquistare un autoveicolo nuovo prima di tale scadenza, con le agevolazioni previste, esclusivamente in presenza di radiazione del veicolo dal PRA per furto o distruzione. In caso di cancellazione del veicolo per furto il disabile dovrà esibire al rivenditore la relativa denuncia e la certificazione dell'avvenuta perdita di possesso rilasciata dal PRA (circ. n. 11/E del 21 maggio 2014).

D) L'esportazione all'estero di un veicolo acquistato con i benefici fiscali comporta la sua cancellazione dal PRA. E' possibile accedere nuovamente alle agevolazioni prima che sia trascorso il quadriennio?

R) No, in quanto a differenza dei casi di cancellazione per demolizione o per furto non ricorrono i presupposti di inutilizzabilità forzata del veicolo (circolare n. 19/E dell'1 giugno 2012).

D) Un disabile che acquista ed utilizza un'autovettura all'estero può fruire della detrazione IRPEF del 19% sul prezzo sostenuto?

R) Sì, se fiscalmente residente in Italia. La documentazione relativa alla spesa sostenuta, da esibirsi in lingua originale, dovrà essere corredata da traduzione

giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in lingua inglese, francese, spagnola o tedesca. In tale ultima ipotesi la traduzione potrà essere resa e sottoscritta dal disabile (circolare n. 20 /E del 13 maggio 2011).

D) Un disabile straniero che dimora in Italia ha diritto alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un autoveicolo?

R) Sì, se cittadino residente, domiciliato o avente stabile dimora nel territorio nazionale, che è quindi in possesso di permesso di soggiorno. Occorre tuttavia che il disabile sia riconosciuto invalido da Commissioni Mediche Pubbliche di cui alla L. 104/1992 e, se conducente, che sia titolare di patente di guida B speciale rilasciata in Italia. Non occorre il requisito della cittadinanza italiana (ris. n. 110 del 5 luglio 2001).

D) Cosa accade se il veicolo agevolato è ceduto a titolo oneroso o gratuito prima che siano trascorsi due anni dal suo acquisto?

R) Sarà recuperata la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella effettivamente goduta. Tale disposizione non si applica qualora le mutate esigenze dell'handicap richiedano nuovi e diversi adattamenti (L. 296/2006, art. 37).

D) In quali altri casi si può godere dell'IVA agevolata al 4% e della detrazione IRPEF al 19% per il settore auto?

R) Sui costi di adattamento del veicolo nuovo o usato e sugli optional, per i quali si applica, **esclusivamente**, il regime favorevole dell'IVA al 4%. Le spese di riparazione per manutenzione straordinaria, possono, invece, fruire **esclusivamente** della detrazione IRPEF del 19% sulla spesa sostenuta, sempre entro il limite globale di € 18.075,99 (risoluzione n. 306 del 17 settembre 2002).

D) Ai fini fiscali, sono sufficienti il riconoscimento dello stato di gravità di cui all'art. 3, c.3 della L. 104/1992 e dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/80 o n. 508/88 per accedere ai benefici fiscali?

R) No. La certificazione riportante la generica formula *"invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita"* non è sufficiente a consentire di individuare la natura della minorazione.

Occorre infatti che, oltre alla gravità, sia presente la natura della minorazione. Tuttavia, nei casi in cui la certificazione relativa all'indennità di accompagnamento riconosciuta ai sensi delle LL. 18/80 e/o 508/88 riporti la terminologia: *"disabile impossibilitato a deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore"*, tale attestazione deve ritenersi valida e sufficiente ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, in quanto la natura del deficit è di evidente limitazione funzionale della deambulazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010).

D) Un disabile con "ridotte capacità motorie permanenti", in situazione di gravità, in possesso di patente di guida ordinaria, può accedere ai benefici fiscali per l'acquisto di un autoveicolo?

R) No. La L. 449/1997, art. 8, ha vincolato il godimento delle agevolazioni fiscali per

tale tipologia di minorazione all'obbligo di installazione, prima dell'acquisto, degli adattamenti necessari in funzione della patologia accertata che dovranno essere certificati sulla Carta di Circolazione. Pertanto, pur essendo idonea la certificazione medica, non sussistono le condizioni per i benefici fiscali in quanto il disabile, conducente, non è in possesso di patente di guida B con la specifica descrizione degli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica di cui all'art.119 del Nuovo Codice della strada.

D) A chi deve essere intestato il veicolo agevolato?

R) Al disabile o al familiare di cui lo stesso è fiscalmente a carico, in quanto non possessore, al momento dell'acquisto, di redditi superiori ad € 2.840,51. Ai fini della determinazione del predetto limite di reddito non sono considerati i redditi esenti, quali, ad esempio, le pensioni sociali, le indennità di accompagnamento, gli assegni di invalidità erogati a non vedenti, sordi ed invalidi civili, le pensioni erogate dall'INAIL per invalidità permanente o morte, i sussidi a favore degli Hanseniani, ecc.. Se nel tempo vengono meno le condizioni per essere riconosciuti fiscalmente a carico ed il soggetto intestatario del veicolo è persona diversa dal disabile, lo stesso potrebbe essere obbligato al pagamento del bollo. Infatti, condizione per godere dell'esenzione dal pagamento del bollo è che i requisiti presenti al momento dell'acquisto per ottenere tale beneficio permangano anche per gli anni successivi.

D) In presenza di richiesta di acquisto dell'autovettura da parte di un tutore o di un amministratore di sostegno, questi ultimi possono richiederne l'intestazione?

R) No, il veicolo deve essere intestato al disabile, tranne che nei casi in cui lo stesso sia fiscalmente a carico dei predetti soggetti, perché trattasi di familiari di cui all'art. 433 del codice civile.

D) Quale documentazione deve presentare il Tutore per l'acquisto dell'auto in forma agevolata?

R) Deve presentare:

- 1) Certificazione medica rilasciata dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap di cui alla L. 104/92, attestante la grave e permanente incapacità di deambulazione del soggetto interdetto;
- 2) Copia conforme della sentenza del Tribunale competente che attesti la sua qualità di Tutore;
- 3) Copia dell'atto di nascita sul quale a margine sia annotato lo stato di interdizione del tutelato;
- 4) Copia di documento di identità valido;
- 5) Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui dichiara, ove volesse intestare il veicolo alla propria persona, di avere fiscalmente a carico il disabile, essendo una delle figure previste dall'art. 433 del codice civile. Non verificandosi tale fattispecie, come già precedentemente precisato, il veicolo agevolato dovrà essere intestato al disabile tutelato.

D) Quale documentazione deve presentare l'Amministratore di sostegno per l'acquisto agevolato del veicolo?

- R) 1) Certificazione medica rilasciata dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap di cui alla L. 104/92, attestante la grave e permanente incapacità di deambulazione del soggetto interdetto;
- 2) Copia conforme del decreto del Giudice Tutelare. Se il decreto è a tempo determinato occorrerà verificarne la validità. Dovrà essere altresì valutato se nel predetto decreto è espressamente prevista la facoltà dell'Amministratore di compiere atti di natura fiscale in nome e per conto del proprio amministrato, atteso che quest'ultimo è considerato soggetto "capace" per tutti gli atti non specificatamente previsti nel predetto decreto;
- 3) Copia dell'atto di nascita sul quale a margine sia annotato lo stato di interdizione del tutelato;
- 4) Copia di documento di identità valido.

D) Un disabile psichico/mentale, riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3 della L. n. 104/1992 e destinatario dell'indennità di frequenza e non dell'indennità di accompagnamento, può fruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di un autoveicolo?

- R) No. L'indennità di frequenza di cui alla L. 289/1990 è un rimborso forfetario riconosciuto a minori invalidi, fino all'età di 18 anni, a sostegno delle spese vive sostenute dal beneficiario per la frequenza di corsi di riabilitazione o di studi. L'indennità di accompagnamento è riconosciuta invece a tutti i soggetti, minorenni o maggiorenni, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita che necessitano di assistenza continua perché totalmente inabili per affezioni fisiche, psichiche o sensoriali gravi.
- La legge n. 388/2000, art. 30, c. 7 concede il godimento delle agevolazioni, **esclusivamente**, ai disabili psichico/mentali in situazione di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. 18/80 o alla L. 508/88 (circolare n. 46/2001).

D) Il veicolo può essere cointestato ad entrambi i genitori conviventi?

- R) No, deve essere intestato, esclusivamente, al disabile o al familiare di cui è fiscalmente a carico.

D) Il termine "rivedibile al...", presente sulle certificazioni mediche rilasciate dalle Commissioni Mediche di cui all'art.4 della L. 104/1992 è ostativo al godimento delle agevolazioni fiscali in argomento, posto che successivamente potrebbero venire meno le condizioni precedentemente esistenti?

- R) No. Per godere delle agevolazioni fiscali è sufficiente che sussista la condizione di disabilità, opportunamente certificata dalle Commissioni Mediche competenti, al momento dell'acquisto (circ. n. 24 del 10 giugno 2004).

D) Quale documentazione deve esibire il disabile per l'acquisto del veicolo?

- R) I disabili con ridotte o impedito capacità motorie dovranno esibire:
- 1) fotocopia della patente di guida speciale (solo se l'adattamento obbligatorio riguarda il posto di guida);
 - 2) copia conforme della carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile dalla quale risultino gli adattamenti apportati sul veicolo;
 - 3) copia conforme della certificazione rilasciata dalla Commissione Medica

competente attestante che l'invalidità comporta "ridotte o impedito capacità motorie";

4) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto di cui il disabile è fiscalmente a carico, o autocertificazione resa ai sensi del DPR. 445/2000 che attesti tale situazione. Per gli altri soggetti che accedono alle agevolazioni fiscali è sufficiente l'esibizione della certificazione medica richiesta per legge, attestante l'invalidità riconosciuta e, ai fini dell'IVA agevolata al 4% ed autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il disabile è fiscalmente a carico, se vige tale "status".

D) Un genitore con a carico fiscalmente due figli può godere delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di due veicoli?

R) Sì, purché entrambi i figli rientrino nelle categorie di disabilità previste per accedere alle agevolazioni fiscali, essendo i soggetti disabili i destinatari del beneficio, indipendentemente dalla posizione di "fiscalmente a carico" o meno (risoluzione n. 66/E del 16 maggio 2006).

D) Nella certificazione medica esibita da un disabile avente diritto alle agevolazioni fiscali, figura apposta, a margine, la seguente dicitura: "verbale rilasciato utilizzabile solo per la concessione dei benefici previsti dall'art. 33 della L. 104/92 ed ha validità di giorni novanta dalla data di emissione". Si può procedere alla vendita agevolata del veicolo?

R) No. Occorrerà acquisire la certificazione definitiva, successiva al parere vincolante dell'apposita Commissione di verifica, previsto dall'art. 2, cc. 2 e 3 della L. 423/93. La predetta certificazione ha validità, **esclusivamente**, per il riconoscimento, sul posto di lavoro, delle agevolazioni spettanti in presenza di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92 e non già per altri usi.

D) L'art. 4 del DL. n. 5 del 9 febbraio 2012 al punto 2 ha stabilito che i verbali delle Commissioni mediche integrate di cui all'art. 20 del DL. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella L. 3 agosto 2009 n. 102, possono sostituire le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici fiscali e per il rilascio del contrassegno di invalidità di cui all'art. 381, c. 2 del DPR. n. 495/1992. Quale documentazione dovrà essere prodotta dai contribuenti per l'acquisto di un autoveicolo agevolato?

R) Una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, corredata di documento di identità in corso di validità, che confermi, oltre alla conformità all'originale, del verbale da esibire al concessionario, che quanto nello stesso attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

D) In alcuni verbali già citati nella domanda precedente è riportata la seguente terminologia: "deambulazione sensibilmente ridotta-art. 381 del DPR n. 495/1992". E' sufficiente ad indicare che trattasi di deficit comportante le "ridotte capacità motorie permanenti" o un "grave deficit permanente della deambulazione"?

R) No. L'art. 381, c. 2 del DPR n. 495/1992 prevede il rilascio del contrassegno di invalidità, che è strettamente personale e non vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale. Al successivo c. 4 è altresì

indicato che detto contrassegno può essere rilasciato anche in conseguenza di infortunio a tempo determinato e la relativa certificazione medica deve riportarne la durata. Non è pertanto individuabile, in linea generale, l'esistenza di una "ridotta capacità motoria permanente" che dovrà essere espressamente citata sulla certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica competente, tranne che nei casi in cui dalla lettura del certificato sanitario integrale, se spontaneamente esibito dall'interessato, trattandosi di documento contenente dati sensibili coperti dalla legge sulla privacy, la limitazione funzionale permanente della deambulazione è palesemente evidente, come già precisato precedentemente (circolare n. 186/1998 del Ministero delle Finanze).

D) L'acquisto di autoambulanze od emoteche o altri veicoli adattati da parte di Associazioni di volontariato ed Onlus rientra nelle agevolazioni fiscali previste per il settore auto, trattandosi di Enti che operano nell'ambito della disabilità?

R) No. Dette associazioni possono conseguire la riduzione del 20% sul prezzo del veicolo, mediante sconto praticato dal rivenditore. Quest'ultimo recupererà il relativo importo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 241/97.

D) Quale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate dovrà ricevere la documentazione inerente alla vendita di autoveicoli agevolati a favore dei diversamente abili ed entro quale termine?

R) Ai sensi degli artt. 1,2,3 della L. 97/1986 la documentazione dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per domicilio fiscale del disabile entro 30 giorni dalla conclusione della vendita.

D) Un soggetto disabile può acquistare in leasing un autoveicolo fruendo delle agevolazioni fiscali ?

R) Sì. La circolare n. 66 del 20 giugno 2013 ha chiarito che è possibile godere dell'aliquota IVA agevolata nella misura del 4%, da applicarsi in relazione al prezzo di riscatto e sui canoni di locazione, in presenza di contratto di leasing traslativo. E' necessario, però, che il contratto riporti manifestamente la volontà delle parti di trasferire la proprietà del veicolo locato a favore dell'utilizzatore, mediante riscatto alla fine della locazione. Di conseguenza, al momento della stipula del contratto di leasing è necessario che sulla carta di circolazione figurino gli eventuali adattamenti, il nominativo del locatario e la data di scadenza del contratto in questione.

Ai sensi dell'art. 37 c.1 della L. 296/2006, l'utilizzatore dovrà mantenere la disponibilità del veicolo per il primo biennio pena la decadenza dell'agevolazione e non potrà inoltre fruire di nuova agevolazione prima che sia trascorso un quadriennio dalla stipula del contratto.

In caso di alienazione del veicolo prima che siano trascorsi due anni dal suo acquisto si procederà al recupero della differenza tra l'IVA effettivamente dovuta in assenza di agevolazioni e quella fruita.